

Decreto Legge 31 agosto 2016 n.168
Art.7
(Disposizioni sul processo amministrativo telematico)

[Omissis]

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata, anche a mezzo del servizio postale, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.